



COMUNE DI OULX

Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Oulx

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 14 marzo 2011 n. 23.

Il presente regolamento osserva le norme di carattere generale previste dallo schema di DPR del 03.11.2011 sottoposto al Consiglio dei Ministri.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Oulx, (come disciplinate dal Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo):

- Alberghi
- Residence
- Campeggi - Villaggi turistici
- Case per ferie – Affittacamere - Bed and Breakfast - Agriturismi
- Rifugi

Art. 3 - ESENZIONI

1. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, i minori entro il dodicesimo anno di età, gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione, i disabili.

2. Sono altresì esenti le persone che soggiornano per motivi di lavoro per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. La condizione di lavoro viene certificata dal datore di lavoro ed allegata alla comunicazione trimestrale.

Art. 4 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall'amministrazione comunale, secondo le competenze stabilite dal TUEL 267/2000.

2. Per campeggi e villaggi turistici è prevista la possibilità di un pagamento forfettario annuo massimo.

3. In sede di prima istituzione, la tariffa è disciplinata come in allegato. Qualora non siano deliberate modificazioni, l'ultima tariffa approvata si intende confermata anche per gli anni successivi.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'Imposta.

Art. 6 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE

1. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5, deve comunicare al Comune di Oulx, Ufficio Tributi, anche via e-mail all'indirizzo oulx@postemailcertificata.it ovvero all'indirizzo ufficio.tributi@comune.oulx.to.it, entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del trimestre solare precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

2. Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

- 5 gennaio
- 5 aprile
- 5 luglio
- 5 ottobre

3. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

Art. 7 - VERSAMENTI

1. Il sostituto d'imposta di cui all'art. 5 deve provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Oulx, mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.

2. L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo per l'imposta riscossa nel trimestre solare precedente. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il trimestre solare di riferimento.

3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".

4. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 3, comma 2, il sostituto d'imposta dovrà darne notizia all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, evidenziandoli nella comunicazione di cui all'art. 6.

Art. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dal Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Oulx, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Art. 9 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 11 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del tributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze, con le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dieci.

Art. 12 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 aprile 2015**.

Allegato TARIFFE di prima ISTITUZIONE, per persona al giorno

Alberghi	1,00 euro
Residence	0,70 euro
Campeggi - Villaggi turistici	0,50 euro
(con possibilità di pagamento di forfait annuo massimo di euro 30)	
Case per ferie - Affittacamere - Bed and Breakfast – Agriturismi	0,50 euro
Rifugi	0,30 euro